

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Convenzione

tra

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

e

Tribunale di Rimini

CONVENZIONE

Tra

il **Tribunale di Rimini**, rappresentato dal dott. Pierfrancesco Casula, Presidente del Tribunale di Rimini, nato il 21/03/1939 a Ascoli Piceno (AP), domiciliato presso la sede del Tribunale di Rimini, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito denominato Tribunale di Rimini);

e

l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", rappresentata dal Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, prof. Lucio Monaco, nato il 23/12/1949 a Napoli, domiciliato presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza, via Matteotti, 1 a Urbino;

PREMESSO

che il D.M. n. 537 del 21 dicembre 1999 - G.U. n. 24 del 31/1/2000, art. 7, prevede che le Scuole di Specializzazione per le professioni legali organizzino stage e tirocini per la formazione dei propri allievi;

che l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, e, ove costituiti, dei Dipartimenti interessati e sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che l'art. 8 della legge n. 341/90 prevede che le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, L. 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che, ai sensi dell'art. 7, lettera d, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, è prevista la possibilità di effettuare tirocini formativi e di orientamento di cui al predetto art. 18 della Legge n. 196 del 1997, di durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di Diploma universitario, Dottorati di ricerca e Scuole o Corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

che il tirocinio teorico-pratico costituisce momento fondamentale e qualificante per la formazione dello studente universitario, in quanto finalizzato, da un lato, a riflettere come le teorie apprese possano trovare significato nell'agire del contesto operativo e dall'altro, a conoscere e ad apprendere come gli elementi essenziali della conoscenza e

della competenza del ruolo del giurista vengano declinati in un contesto istituzionale-organizzativo.

Tutto ciò premesso, e dichiarando reciprocamente che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1

Il Tribunale di Rimini e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" definiscono con la presente Convenzione le modalità di collaborazione reciproche per l'effettuazione di tirocini con attività teorico-pratiche da parte di studenti iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino (in appresso la "Scuola"), al fine di garantirne il corretto svolgimento dal punto di vista didattico.

Art. 2

Il Tribunale di Rimini, ai sensi dell'art. 7, D.M. 537 del 21 dicembre 1999 - G.U. n. 24 del 31/1/2000, si impegna a far svolgere dei tirocini per gli studenti della predetta "Scuola", presso la propria sede in Rimini, senza alcun onere a carico dell'Università degli Studi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 3

L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" si impegna a definire per il tramite della "Scuola", all'inizio di ciascun anno accademico, con il Tribunale di Rimini il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio nel rispetto dell'organizzazione interna dei servizi del Tribunale di Rimini medesimo e delle finalità didattiche.

L'Università dovrà, in ogni caso, provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso altri Istituti assicurativi per la responsabilità civile.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Istituto assicurativo interessato (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.

Art. 4

Le modalità di svolgimento dei tirocini sono definite concordemente fra il Tribunale di Rimini e la "Scuola" al fine di consentire un corretto inserimento degli studenti nelle strutture dell'Ente ospitante e di garantire un coordinamento tra gli aspetti teorici e gli aspetti pratici.

E' di competenza della sede universitaria l'impostazione, la progettazione generale e la valutazione complessiva del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla "Scuola" in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.

Per ciascun tirocinante ospitato dal Tribunale di Rimini in base alla presente Convenzione la "Scuola" dovrà predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor designato dalla Facoltà e del responsabile indicato dal Tribunale di Rimini;
3. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
4. le strutture dell'Ente ospitante in cui si svolgeranno le attività di tirocinio;
5. gli estremi identificativi dell'Assicurazione INAIL, nonché dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 5

I tirocini formativi e di orientamento di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della Legge 196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 6

Il Tribunale di Rimini si riserva di valutare pienamente l'idoneità del tirocinante attraverso l'acquisizione della certificazione di rito, richiesta per l'ammissione ai pubblici uffici, e attraverso le informazioni delle forze dell'ordine.

Il tirocinante è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale per quanto attiene ai dati, le informazioni e le conoscenze sui fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle attività di tirocinio svolte presso il Tribunale di Rimini.

Lo stesso, inoltre, è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ed a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Non possono essere ammessi al tirocinio coloro che abbiano conflitto d'interessi con altra attività da essi comunque esercitata. In particolare, non possono collaborare con studi professionali che esercitano attività presso il Tribunale di Rimini. L'assenza di tale conflitto deve essere provata con autocertificazione, con le penalità relative.

Art. 8

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrasti con le necessità organizzative del Tribunale di Rimini, il Tribunale di Rimini stesso, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività di tirocinio.

L'Università ha la facoltà di interrompere il tirocinio con le stesse modalità indicate nel comma precedente qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative.

Art. 9

La presente Convenzione, ha durata biennale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle due parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata A/R almeno di tre (3) mesi prima della scadenza.

Art. 10

Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente Convenzione saranno assunti, rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Rimini e dal Direttore della "Scuola".

Art. 11

L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", in quanto soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla Direzione

provinciale del lavoro competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 12

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Fatto letto e sottoscritto in duplice originale per l'accettazione delle parti.

Urbino, li 17 OTTOBRE 2003

Per il Tribunale
di Pesaro
IL PRESIDENTE
(Dott. Pierfrancesco Casula)

Per l'Università degli Studi
di Urbino "Carlo Bo"
IL DIRETTORE DELLA "SCUOLA"
(Prof. Lucio Monaco)